

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica del comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale 1/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal seguente:

“1. L'entrata finalizzata di 38.000.000,00 di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n.5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre

2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino a un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.”.

2. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- a) U.P.B. 7.25.46 (spesa corrente) - euro 15.700.000,00;
- b) U.P.B. 4.15.38 (spesa corrente) + euro 15.700.000,00.

Art. 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).”.

Articolo 44: “Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario.”.

Comma 1: “1. L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trent'anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037, per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227.”.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).”).

Articolo 44

Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario.

1. L'entrata finalizzata di 38.000.000,00 di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n.5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino a un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.

2. I minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006) e successive modifiche, che si rendono disponibili dal 2012 rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 1/2007, nonché le somme di cui al comma 1, dal 2012 sono oggetto di impegno pluriennale di spesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2002, nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge, e sono complessivamente destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente incremento degli importi massimi annui ivi previsti.

3. Ferma restando la destinazione dei minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari, specificata al comma 2, l'importo annuo massimo dal 2012 al

2037 dell'entrata finalizzata di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito nell'impegno pluriennale di spesa previsto dal comma 2, nella misura necessaria per dare integrale copertura alle residue rate di ammortamento del prestito a trenta anni stipulato nel 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze per un importo massimo di euro 1.180 milioni ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 244/2007. L'importo delle rate residue è determinato in sede di completamento della erogazione del prestito medesimo, nei limiti ed alle condizioni previste nel relativo contratto di prestito.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2010, n. 15 (Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria Anno 2010), 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) dopo la parola "viginti" sono aggiunte le seguenti "Restano confermati a tempo indeterminato i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli autorizzati dalle amministrazioni locali."

5. In applicazione dell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il commissario per l'attuazione dei programmi operativi in prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale individua, con propri provvedimenti, le prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali deve essere acquisita la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati, anche di altre regioni.

6. Le prestazioni rese in assenza dell'autorizzazione non sono remunerabili ai soggetti erogatori e non sono riconoscibili in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni alle quali è data preventiva comunicazione dei provvedimenti adottati.

7. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) dopo la parola "integrazioni" sono aggiunte le seguenti ", il termine decorre dalla data di notifica del decreto presidenziale di nomina di cui al comma 2".

8. Il CEINGE - Biotecnologie Avanzate società consortile srl, organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare; opera sulla base di accordi istituzionali o contrattuali nel servizio sanitario regionale nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica regionale, in coerenza e nei limiti dei vincoli economici finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi, e comunque fatte salve tutte le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010 e 2011, individuate nel capitolo 7254, UPB 4.15.38.

9. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 24/2005, la lettera c) è abrogata."

10. Abrogato.